



REGIONE DEL VENETO

giunta regionale
X Legislatura

PUNTO 18 DELL'ODG DELLA SEDUTA DEL 13/06/2017

ESTRATTO DEL VERBALE

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE n. 854 / DGR del 13/06/2017

OGGETTO:

Contaminazione PFAS : indicazioni per l'acqua di abbeverata nelle produzioni animali e per l'utilizzo di pozzi privati da parte delle aziende di lavorazione e produzione di alimenti per il consumo umano.

COMPONENTI DELLA GIUNTA REGIONALE

Presidente	Luca Zaia	Presente
Vicepresidente	Gianluca Forcolin	Presente
Assessori	Luca Coletto	Presente
	Giuseppe Pan	Presente
	Roberto Marcato	Presente
	Gianpaolo E. Bottacin	Presente
	Manuela Lanzarin	Presente
	Elena Donazzan	Presente
	Federico Caner	Presente
	Elisa De Berti	Presente
	Cristiano Corazzari	Presente
	Segretario verbalizzante	Mario Caramel

RELATORE ED EVENTUALI CONCERTI

LUCA COLETTO

STRUTTURA PROPONENTE

AREA SANITA' E SOCIALE

APPROVAZIONE:

Sottoposto a votazione, il provvedimento è approvato con voti unanimi e palesi.

OGGETTO: Contaminazione PFAS : indicazioni per l'acqua di abbeverata nelle produzioni animali e per l'utilizzo di pozzi privati da parte delle aziende di lavorazione e produzione di alimenti per il consumo umano.

NOTA PER LA TRASPARENZA:

Con la presente deliberazione si procede all'adozione di indicazioni per l'acqua di abbeverata nelle produzioni animali e per l'utilizzo di pozzi privati da parte delle aziende di lavorazione e produzione di alimenti per il consumo umano, con riferimento alla contaminazione da sostanze perfluoroalchiliche (PFAS).

L'Assessore Luca Coletto riferisce quanto segue.

A partire dal 2014 è stato effettuato un monitoraggio su alcune matrici alimentari nell'area di impatto della contaminazione da sostanze perfluoroalchiliche (PFAS) per valutare il livello di contaminazione. I risultati delle analisi sono stati valutati dall'Istituto Superiore di Sanità (ISS) che, con parere del 19 febbraio 2016, ha sottolineato la rilevante complessità di uno studio di esposizione alimentare in considerazione sia dell'eterogeneità del territorio coinvolto sia del campionamento, che non risulta esaustivo né per quanto riguarda la numerosità campionaria né per le differenti matrici che sarebbe necessario sottoporre a controllo. Nello stesso parere, l'Istituto ha evidenziato le situazioni che potrebbero rappresentare un rischio di esposizione per l'uomo in considerazione delle popolazioni animali coinvolte, delle tipologie produttive, delle localizzazioni ambientali e delle fonti di approvvigionamento dell'acqua.

Infatti, il citato parere dell'ISS, che ha posto attenzione in particolare ai valori di PFOS rilevati in alcuni prodotti di origine animale destinati al consumo umano, chiarisce che, in considerazione del "*contesto geografico della contaminazione, per una più approfondita comprensione del trasferimento alla catena alimentare, è opportuno indirizzare il campionamento rispetto alla differente localizzazione e tipologia delle potenziali sorgenti puntuali e occasionali di contaminazione della filiera agro-zootecnica*". Da ciò si può dedurre che la contaminazione da PFAS può coinvolgere, oltre alla rete idrica pubblica, altre fonti che sono utilizzate anche per l'alimentazione degli animali, quali i pozzi privati. Numerosi allevamenti, con caratteristiche differenti in base alle diverse specie allevate, utilizzano questa riserva idrica per l'abbeverata con potenziale accumulo dei PFAS a livello di produzione primaria.

Analogamente agli allevamenti, anche le aziende di lavorazione e produzione di alimenti per il consumo umano possono accedere a tali fonti per le loro produzioni, pertanto è necessario considerare anche questo fattore quale possibile rischio di contaminazione dei prodotti destinati all'alimentazione umana.

Sebbene il parere dell'ISS non abbia evidenziato livelli di rischio tali da rappresentare un pericolo immediato per le popolazioni umane esposte, il Gruppo di lavoro "Gestione della sorveglianza degli alimenti in ordine alle sostanze perfluoroalchiliche", costituito con Decreto n. 19 dell'8 marzo 2016 del Direttore Generale Area Sanità e Sociale, riunitosi in data 17 marzo 2016, ha ritenuto opportuno fornire indicazioni tecniche per l'adozione immediata di misure di prevenzione primaria nei confronti della contaminazione degli alimenti di origine animale, nei territori considerati a maggior rischio di esposizione.

L'acqua destinata al consumo animale, ai sensi della normativa vigente in materia, peraltro, non deve necessariamente essere potabile e, quindi, rispondere ai requisiti previsti per l'alimentazione umana. Infatti, il Regolamento 852/2004/CE stabilisce che l'acqua di abbeverata nelle produzioni animali deve risultare potabile o pulita, al fine di prevenire la contaminazione delle specie allevate.

Tuttavia, alla luce delle evidenze emerse e considerata la possibilità che si verifichi una contaminazione di prodotti di origine animale anche a seguito dell'utilizzo di acqua contaminata, si ritiene necessario sottoporre a controllo l'acqua dei pozzi utilizzati a scopo zootecnico.

Con nota del 21.03.2016, prot. 111133, a firma del direttore del Settore promozione e sviluppo igiene e sanità pubblica, è stata data l'indicazione alle Aziende Ulss coinvolte (oggi Aziende Ulss n.6 Euganea, n.8 Berica, n.9 Scaligera) di verificare la fonte dell'approvvigionamento idrico delle aziende zootecniche, estendendo a queste realtà quanto già previsto per i pozzi privati con approvvigionamento a scopo potabile, relativamente alla presenza di PFAS e così anche per le aziende che producono alimenti destinati al consumo umano che utilizzano acque potabili di pozzi privati. Successivamente, con nota del 2 gennaio 2017, prot. 12653, a firma del Direttore della Direzione Prevenzione, Sicurezza Alimentare, Veterinaria, sono state date ulteriori indicazioni nell'ambito dell'attività di controllo dell'acqua di abbeverata nelle Aziende zootecniche localizzate nell'area della contaminazione da PFAS.

Si ritiene, quindi, opportuno con il presente atto mettere a sistema quanto già previsto ed avviato, relativamente all'acqua utilizzata dalle aziende zootecniche, così come dalle aziende che producono alimenti destinati al consumo umano, nell'ambito delle aree soggette a contaminazione da PFAS, secondo quanto previsto nell'**allegato "A"** alla presente deliberazione avente ad oggetto "Indicazioni per l'acqua di abbeverata nelle produzioni animali e per l'utilizzo di pozzi privati da parte delle aziende di lavorazione e produzione di alimenti per il consumo umano, in relazione alla presenza di sostanze perfluoroalchiliche".

Per tutelare adeguatamente la salute pubblica si ritiene, inoltre, necessario disporre che, nelle aree della contaminazione, come delimitate nella D.G.R. n. 2133 del 23.12.2016 all'allegato A, l'acqua destinata ad usi zootecnici ed alla produzione di alimenti, rispetti i livelli previsti dal parere del Ministero della salute del 29.01.2014, prot. n. 2565, per l'acqua destinata ad uso umano: Livelli di performance (obiettivo) per il PFOA ≤ 500 ng/l ; PFOS ≤ 30 ng/l ; Altri PFAS (somma delle rimanenti 10 sostanze PFAS) ≤ 500 ng/l.

In tal senso, infatti, si è espresso il Gruppo di lavoro "Gestione della sorveglianza degli alimenti in ordine alle sostanze perfluoroalchiliche", costituito con Decreto n. 19 dell'8 marzo 2016 del Direttore Generale Area Sanità e Sociale, già citato, come documentato dal verbale dell'incontro del 17 marzo 2016, conservato agli atti della Direzione Prevenzione, Sicurezza Alimentare, Veterinaria.

L'Istituto Superiore di Sanità con nota del 18.5.2017, prot. 0014185, ha espresso il parere agli atti della Direzione Prevenzione, Sicurezza Alimentare, Veterinaria, che qui si richiama integralmente e che ha formalmente condiviso la raccomandazione, anche per le acque di abbeverata, dei limiti di contaminazione per i PFAS pari a quelli indicati nel parere del Ministero della salute del 29.1.2014, prot. 2526, per le acque destinate al consumo umano.

Il relatore conclude la propria relazione e propone all'approvazione della Giunta regionale il seguente provvedimento.

LA GIUNTA REGIONALE

UDITO il relatore, il quale dà atto che la struttura competente ha attestato l'avvenuta regolare istruttoria della pratica, anche in ordine alla compatibilità con la vigente legislazione statale e regionale, e che successivamente alla definizione di detta istruttoria non sono pervenute osservazioni in grado di pregiudicare l'approvazione del presente atto;

854

13 GIU. 2017

DELIBERA


1. di prendere atto di quanto espresso in premessa, che costituisce parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;
2. di richiamare integralmente il parere dell'Istituto Superiore di Sanità trasmesso con nota del 18.5.2017, prot. 0014185, che ha formalmente condiviso, anche per le acque di abbeverata, la raccomandazione dei limiti di contaminazione per i PFAS, pari a quelli indicati nel parere del Ministero della Salute del 29.1.2014, prot. 2526, relativi alle acque destinate al consumo umano;
3. di disporre che, nelle aree della contaminazione da PFAS come individuate dall'allegato A alla DGR 2133/2016, l'acqua destinata ad usi zootecnici ed alla produzione di alimenti debba rispettare i livelli previsti dal parere del Ministero della Salute del 29.01.2014, prot. n. 2565, per l'acqua destinata ad uso umano: Livelli di performance (obiettivo) per il PFOA ≤ 500 ng/l ; PFOS ≤ 30 ng/l ; Altri PFAS (somma delle rimanenti 10 sostanze PFAS) ≤ 500 ng/l;
4. di approvare il documento di cui all'**allegato "A"** contenente "Indicazioni per l'acqua di abbeverata nelle produzioni animali e per l'utilizzo di pozzi privati da parte delle aziende di lavorazione e produzione di alimenti per il consumo umano, in relazione alla presenza di sostanze pefluoroalchiliche";
5. di dare atto che la presente deliberazione non comporta spesa a carico del bilancio regionale;
6. di incaricare la Direzione Prevenzione, Sicurezza Alimentare, Veterinaria all'esecuzione del presente atto;
7. di pubblicare il presente provvedimento nel Bollettino Ufficiale della Regione del Veneto.

IL VERBALIZZANTE
Segretario della Giunta Regionale
F.to Avv. Mario Caramel



854

13 GIU. 2017



ALLEGATO A Dgr n. 854 del 13 GIU. 2017 pag 1/2

Indicazioni per l'acqua di abbeverata nelle produzioni animali e per l'utilizzo di pozzi privati da parte delle aziende di lavorazione e produzione di alimenti per il consumo umano, in relazione alla presenza di sostanze perfluoroalchiliche.

Obiettivo generale: Riduzione del rischio di contaminazione degli alimenti attraverso l'acqua di abbeverata.

Obiettivi specifici:

- Sovrapposizione del plume di contaminazione con le anagrafiche delle Aziende zootecniche presenti nell'area
- Individuazione di procedure e di possibili strumenti per azioni correttive che le aziende zootecniche e di produzione alimentare

Azioni:

- Allevatori e Proprietari delle Aziende di lavorazione e produzione degli alimenti nei casi di utilizzo di pozzo privato come fonte di approvvigionamento idrico, devono effettuare, campionamenti mirati all'individuazione delle caratteristiche qualitative dell'acqua con specifico riferimento agli accertamenti su PFOA, PFOS e altri PFAS presso laboratori accreditati o certificati. L'acqua destinata all'abbeveramento degli animali deve rispettare i valori di performance stabiliti per l'acqua potabile (parere del Ministero della salute 29.01.2014). Qualora gli esiti analitici evidenzino valori di PFAS superiori ai valori di performance indicati dal Ministero della Salute (PFOA \leq 500 ng/l; PFOS \leq 30 ng/l e somma altri PFAS \leq 500 ng/l)


-L'azienda ULSS valuta una proposta progettuale di soluzione, attraverso l'attivazione di un gruppo di valutazione composto come di seguito elencato:

- Direttore del Dipartimento di Prevenzione
- Direttore del SIAN
- Direttore SVET
- un rappresentante di ARPAV
- un rappresentante del Settore dell'Agricoltura
- un rappresentate Ente Gestore competente a livello territoriale

Tale gruppo, che potrà essere allargato ad altre figure professionali che si ritengano necessarie per le attività, avrà il compito di valutare le soluzioni tecniche correttive proposte dagli Operatori del Settore Alimentare, dove è stato riscontrato il superamento nell'acqua di abbeverata dei valori di performance relativi alle sostanze perfluoroalchiliche (Pfas).

La soluzione tecnica individuata potrà consistere in:

- Individuazione e terebrazione di un pozzo in acquiferi confinati non contaminati;
- Spostamento del pozzo esistente in area idonea non contaminata;
- Installazione di filtri a carbone attivo;
- allacciamento a rete idrica gestita dal Consorzio di competenza che preleva da un area non contaminata, nel caso in cui l'azienda in questione ricada completamente all'interno di un'area contaminata e non sia possibile spostare il pozzo in un'area di proprietà dove la falda risulti idonea;



E. allacciamento definitivo all'acquedotto.

- ARPAV (Agenzia Regionale per l'Ambiente) effettuerà in coordinamento con le Aziende ULSS competenti territorialmente, il campionamento di alcune aziende zootecniche in base ai risultati della georeferenziazione. La scelta dovrà essere operata prioritariamente dove le analisi eseguite in autocontrollo abbiano fornito risultati contrastanti con altri dati rilevati nello stesso territorio e dove ci sia una attività di commercializzazione;

A seguito del raggiungimento dei valori di performance previsti nell'acqua di pozzo utilizzata, le aziende zootecniche e/o di produzione alimentare sono tenute a garantire la regolare frequenza degli autocontrolli tramite laboratori accreditati o certificati, comunicandone gli esiti all'Azienda ULSS competente, alla Regione Veneto (Direzione Prevenzione, Sicurezza Alimentare e Veterinaria), al Comune di appartenenza entro 15 giorni; la frequenza degli autocontrolli si manterrà semestrale per le aziende di produzione alimentare ed annuale per gli allevamenti.

Il tempo di adeguamento per la realizzazione dell'intervento individuato, sarà definito dall'Azienda ULSS anche in base alle caratteristiche alla complessità dell'intervento tecnico.

Nel suddetto periodo transitorio, il servizio Veterinario dell'ULSS di competenza, stabilirà i provvedimenti immediati da adottare e/o la deroga necessaria.